

# COMUNE DI ITALIA

PROVINCIA DI MESSINA

Reg. Del. N. 11

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Approvazione  
Regolamento per la disciplina dei contratti.

Sessione ordinaria.  
Seduta pubblica ed in prima convocazione

L'anno millenovecento novantatre  
addì diciotto del mese di agosto

alle ore 17 nella Casa Comunale e nella consueta  
sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio Comunale su determinazione  
del Presidente del 11/8/1993

ed invitati con avviso notificato ai sensi dell'Art. 48 del D.L.P.  
29.10.1955, n. 6 giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

**Intervenuti**

1. INCONTRO ALFIO
2. CICCARELLO GIUSEPPE
3. BELLO STEFANO
4. BRIGUGLIO PAOLA
5. CARONE BIAGIO
6. CHIATTO SALVATORE
7. D'ANGELO SALVATORE
8. FOTI GAETANO
9. FRENI MARIA
10. MESSINA SALVATORE
11. VERNACI SALVATORE

**Intervenuti**

12. SARTORI CATERINA
13. TERRANI CAMILLO
14. TRIOLO AGATINO
15. AUDITORE GIUSEPPE

**Non intervenuti**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Dei non intervenuti giustificano l'assenza \_\_\_\_\_

Assiste il Segretario del Comune Dott. Francesco Marino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

DA' lettura della proposta di deliberazione, vistata favorevolmente per quanto concerne la regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile dal responsabile dell'ufficio di ragioneria e sotto il profilo della legittimità dal Segretario Comunale.

VIENE proposto dal gruppo consiliare di minoranza di inserire nel regolamento quanto viene proposto al punto 17 dell'ordine del giorno ed inoltre modificare il limite indicato all'art. 13 da £. 50.000.000 a £. 20.000.000.

IL PRESIDENTE propone di modificare il sopraindicato limite in £. 30.000.000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di modifica al regolamento;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

CON votazione unanime manifestata per alzata di mano

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegato regolamento per la disciplina dei contratti con le sopracitate modifiche, che si compone di n. 27 articoli.

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Il presente regolamento:

È stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/8/1993 con  
deliberazione n. 11, pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo 22/8/1993  
a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e riscontrata positivamente ad eccezione  
dell'art. 27, dal CO.RE.CO. - Sez. Centrale di Palermo decisione 3704/3149.

È stato successivamente ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pre-  
cisamente dal 22/10/1993 al 5/11/1993

È entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione e cioè  
il 6/11/1993, a norma del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordina-  
mento EE.LL.

ITALA

il 6/11/1993



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. M. M.", written over a horizontal line.

# COMUNE DI ITALIA

PROVINCIA DI MESSINA

C. F. 80007400833  
P. IVA 01200850830

C.C.P. N. 13989983  
C.A.P. 98025

TEL. (090) 95.23.47 - 95.21.55  
FAX 95.23.77

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL                      SINDACO                     

OGGETTO: Approvazione e Regolamento per la disciplina dei contratti.

PREMESSO che i Consiglieri Comunali, in osservanza a quanto prescritto dall'art. 59, comma 1, della Legge 8/6/90, n. 142, recepita dalla legge Regionale 11/12/1991, n. 48, sono tenuti a deliberare il regolamento per la disciplina dei contratti.

VISTO l'allegato regolamento elaborato dall'Ufficio di ragioneria

### PROPONE

di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per essere adottato dallo stesso l'allegato Regolamento per la disciplina dei contratti composta da n. 26 articoli. ---



IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.S.', written over the printed text 'IL PROPONENTE'.


P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990,  
n° 142, recepito dalla L.R. 11/12/91, n° 48  
e attestazione della copertura finanziaria.

UFFICIO affari generali

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INT.



UFFICIO REGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Si attesta la copertura finanziaria al


Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ Voce " \_\_\_\_\_

SOMMA DISPONIBILE ..... £.

DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE DELIBERA ... £.

SOMMA DISPONIBILE ..... £.


IL RESPONSABILE DI RAG.



UFFICIO DI SEGRETERIA

Sotto il profilo di legittimità si esprime parere favorevole


IL SEGRETARIO COMUN



Si trasmette, ai sensi dell'art. 53 L. n° 142/90 recepito dalla L.R. n° 48/91  
i provvedimenti di competenza al C.C.

Lì 8/8/1993

IL SEGRETARIO COMUNA



REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
PALERMO

15 OTT. 1993

DECISIONE N. 4149/3165

Palermo li

L'anno millenivecentonovantatre il giorno **TRENTA** del mese di settembre in Palermo si é riunito il Comitato Regionale di Controllo Sezione Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei sigg.

OMISSIS

Assiste il Segretario dr. G. Giuffrida

Esaminata deliberazione n. 11 del 18.8.1993 del Comune di Palma (ME) avente per oggetto Approvazione Regolamento Disciplina Contratti,

Visto il D.L.P.Reg. 29.10.1955 n. 61;  
Visto il D.P.Reg. 29.10.1957 n. 3;  
Vista la legge regionale 6.3.1986 n. 9;  
Vista la legge regionale 3.12.1991 n. 44;  
Vista la legge regionale 11.12.1991 n. 48;  
Vista la legge regionale 26.8.1992 n. 7;

Riscontrato che l'art. 27 del Regolamento oggetto dell'atto in esame è assunto in violazione dello art. 78 della legge regionale n. 10 del 1993 atteso che il Consiglio comunale può autorizzare la Giunta e non delegarla,

P.Q.M.

si per pronuncia l'annullamento parziale limitatamente all'art. 27 del Regolamento.

IL RELATORE  
Luigi Bongiorno

IL PRESIDENTE  
Avv. Michel C. S. S.

IL SEGRETARIO  
dr. Giuseppe Giuffrida

**P. C. C.**  
IL DIRIGENTE

COMUNE DI ITALIA

(Provincia di Messina)

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, in sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 48/91, nell'ordinamento delle autonomie locali.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 2

La deliberazione

L'inizio del procedimento negoziale avviene con apposito atto deliberativo approvato da parte dell'organo comunale competente indicante:

- a) il fine che con il contratto da stipularsi si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.

Art. 3

Gli organi deliberanti per l'avvio della attività negoziale

- 1) Ai fini dell'attività negoziale di cui al precedente art. 2, spettano alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni che hanno per oggetto:
  - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi

mediante convenzione;

b) l'assunzione di mutui;

c) i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche;

d) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

2) Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti attuati programmi e degli indirizzi stabiliti dal consiglio finalizzati all'e realizzazione dell'attività negoziale del Comune.

3) In particolare, nell'ambito delle attività di cui al precedente compete alla Giunta deliberare:

a) l'affidamento degli incarichi di progettazione, avvalendosi strutture tecniche comunali, o conferendoli a professionisti abilitati, secondo le modalità previste in apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/93;

b) l'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio e la conseguente autorizzazione della spesa occorrente, con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio.

c) la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 16 e seguenti del presente Regolamento;

d) l'approvazione del verbale di aggiudicazione delle gare ovvero la sottoscrizione dell'atto o il diniego di approvazione, ai sensi della legislazione vigente;

e) approvazione atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione.

4) Resta comunque salva la competenza consiliare nelle ipotesi in cui l'approvazione del progetto ha valore di variante allo strumento urbanistico ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 4

##### Procedure di affidamento e presidenza delle gare

1) Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non



mediante convenzione;

- b) l'assunzione di mutui;
- c) i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche;
- d) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

2) Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti attuativi dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal consiglio finalizzati all'effettiva realizzazione dell'attività negoziale del Comune.

3) In particolare, nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, compete alla Giunta deliberare:

a) l'affidamento degli incarichi di progettazione, avvalendosi delle strutture tecniche comunali, o conferendoli a professionisti esterni abilitati, secondo le modalità previste in apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/93;

b) l'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti nei termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio e la conseguente autorizzazione della spesa occorrente, con l'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio.

c) la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 16 e seguenti del presente Regolamento;

d) l'approvazione del verbale di aggiudicazione delle gare ovvero la presa d'atto o il diniego di approvazione, ai sensi della legislazione vigente;

e) approvazione atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione.

4) Resta comunque salva la competenza consiliare nelle ipotesi in cui l'approvazione del progetto ha valore di variante allo strumento urbanistico ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 4

##### Procedure di affidamento e presidenza delle gare

1) Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia

richiesta la pubblicazione preliminare di un bando di gara, ci si avvale dell'ufficio regionale per i pubblici appalti, nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della L.R. 10/93.

2) La presidenza delle gare, che non rientrano nella competenza dell'ufficio regionale per i pubblici appalti, è attribuita al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n° 142/90, recepita dalla Regione Sic. con L.R. n° 48/91.

#### LAVORI PUBBLICI

#### Art. 5

##### Metodi di scelta del contraente

1) La scelta del contraente deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2) Per l'affidamento di lavori pubblici, fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto di concorso o alla concessione di costruzione e gestione, le gare di appalto si svolgono con i sistemi dei pubblici incanti.

#### Art. 6

##### L'asta pubblica

1) Il pubblico incanto od asta pubblica costituisce un procedimento di gara cui sono ammessi indistintamente tutti coloro che hanno i requisiti per parteciparvi.

Aggiudicatario è colui che presenta l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 L.R. 10/93.

2) Il procedimento inizia con la pubblicazione del bando di gara, che è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica, contenente le condizioni e le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

3) La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme fissate dalle leggi vigenti ed in particolare secondo quanto stabilito dalle direttive CEE per gli appalti assoggettati a tali discipline e dalle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 10/93.

4) I certificati dell'eseguita pubblicazione sono fatti pervenire in mano

all'autorità che presiede l'asta allorchè questa venga dichiarata aperta.

5) Il bando di gara deve essere redatto secondo le prescrizioni contenute nell'art. 48 della L.R. 10/93.

6) L'asta si effettua in uno dei seguenti modi:

a) col metodo di estinzione candela vergine;

b) col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito dall'Amministrazione e indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;

c) col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;

d) col metodo del pubblico banditore, nei casi in cui si tratti di alienare oggetti e mobili fuori uso, residui di fabbricazione o costruzione ecc.

7) L'affidamento dei lavori pubblici avviene secondo le vigenti normative ed in particolare delle disposizioni contenute negli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 10/93.

#### art. 7

#### Appalto-concorso

1) Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto-concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia, che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico, per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

2) Deve inoltre sussistere l'esigenza di affidare all'appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello di massima predisposto dall'Amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali, nel rispetto delle previsioni e dell'importo indicato nel bando, è disposto ad eseguirlo.

3) La deliberazione motivata dell'Ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di competenza del Consiglio Comunale.

4) Per il bando, avviso ed invito a gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti alla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 della L.R. 10/93. Si applicano altresì le norme in materia di pubblicità contenute nell'art. 51 della L.R. 10/93.

5) Fino all'emanazione dei bandi tipo regionali si applicano i modelli allegati al D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e D.Lg. 19/12/91 n.406, salve le modifiche discendenti dalla legislazione in vigore.

#### Art. 8

##### Trattativa privata

1) La trattativa privata è la forma di contrattazione con la quale l'Amministrazione Comunale, senza far luogo a gara, o sulla base di gara informale i cui ambiti procedurali siano predeterminati alla stessa Amministrazione, tratta direttamente con una persona o ditta con cui stipula il contratto. L'autorizzazione a ricorrere alla trattativa privata è data dal consiglio comunale con delibera motivata.

2) Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto il ricorso alla trattativa privata, per l'affidamento dei lavori, è consentito nei casi indicati nell'art. 9 del D.leg. 19/12/91 n. 406 con le eccezioni e modifiche di cui all'art. 40 della L.R. 10/93.

3) I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste all'art. 17 della L. 18/11/23, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

#### Art. 9

##### Stipulazione del contratto

1) Alla stipulazione del contratto provvede il Sindaco, previa acquisizione della prescritta certificazione, agli effetti della legislazione antimafia di cui alla L. 19/3/90, n.55 e successive modificazioni e dopo l'espletamento di ogni altro adempimento di legge.

2) Per la stipulazione di contratti con artigiani e con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi si cui al IX comma dell'art. 7 della L. 19/3/90, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal VII comma del predetto articolo.

3) al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonchè il capitolato speciale d'oneri.

#### Art. 10

##### Cottimo fiduciario

1) Il ricorso al cottimo fiduciario. è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di f. 150 milioni. Per la procedura e modalità di svolgimento, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 38 della L.R. 21/85, così come modificato dall'art. 42 della L.R. 10/93.

2) Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 21/85 (mod. art. 42 L.R. n° 10/93).

#### Art. 11

##### Concessione di costruzione e gestione

1) Quali che siano l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Si applicano le disposizioni contenute e richiamate nell'art. 45 L.R. 10/93.

#### Art. 12.

##### Appalto a contratto aperto

1) Per lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione aventi

carattere ripetitivo si può procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto, per somme non superiori a 300 mila ECU, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 43 della L.R. 10/93.

#### Art. 13

##### Interventi di urgenza e somma urgenza

1) Gli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25/5/1895, n.350, possono essere affidate sino al limite di importo di f.30 milioni, impegnando prioritariamente imprese locali con i requisiti di legge.

2) l'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

#### Art. 14

##### Norme in materia di pubblicità

Si richiamano le norme contenute negli articoli 51 e 52 della L.R. 10/93;

#### FORNITURE DI BENI E SERVIZI

#### Art. 15

Forniture di beni e servizi per importi uguali o superiori a 130 mila Ecu

L'affidamento degli appalti pubblici di fornitura di beni e servizi pubblici, compresi gli eventuali lavori sussidiari di installazione, per importi, al netto di IVA, uguali o superiori a 130 mila ECU, avviene secondo le modalità di cui all'art. 65, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 10/93 o art. 69 se servizi, e della normativa in essi richiamata.

#### Art. 16

Forniture di beni e servizi di importo inferiore a 130 mila ECU

La fornitura di beni e servizi, compresi gli eventuali lavori sussidiari

di installazione, per importi, al netto di IVA, inferiori a 130 mila ECU, è regolata ai sensi dell'art. 65 comma 6 della L.R. 10/93 o art. 69 se servizi, secondo le disposizioni contenute nei seguenti articoli.

#### art. 17

##### Sistemi di esecuzione

Le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta (materiali, attrezzature, mezzi, dipendenti dell'Ente);
- b) a mezzo trattativa privata, o altro sistema previsto dalla legislazione vigente;
- c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a trattativa privata.

#### Art. 18

##### Trattativa privata

1) Sono eseguite a trattativa privata le forniture di beni e servizi e gli eventuali lavori sussidiari, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad un imprenditore;

2) L'esecuzione è consentita previa adozione di deliberazione di Giunta Comunale, divenuta o dichiarata esecutiva.

#### Art. 19

##### Procedimento della trattativa privata ed affidamento delle forniture di beni e servizi

1) L'ordinazione delle forniture dei beni e servizi deve essere effettuata con lettera invito e deve contenere le condizioni di esecuzione della fornitura medesima, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.

2) I preventivi per l'esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese, preferibilmente locali ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura non renda

è necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire cinque milioni, somma incrementabile secondo l'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT.

3) Le forniture sono effettuate mediante affidamento a soggetti o imprese di notoria capacità, idoneità ed affidabilità morale.

4) L'Amministrazione può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi o capitolati d'oneri.

#### Art. 20

##### Stipulazione dei contratti in seguito a trattativa privata

I contratti preceduti da trattativa privata sono stipulati, oltre che nella forma pubblica amministrativa, anche in una delle forme indicate nel comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

#### Art. 21

##### Collaudo - regolare esecuzione

1) Le forniture di beni e servizi devono, prima che se ne dispone il pagamento, essere sottoposti a collaudo o verifica di regolare esecuzione.

2) I certificati di collaudo o regolare esecuzione, secondo i limiti fissati dalle vigenti disposizioni, sono rilasciati dal responsabile dell'ufficio tecnico o da altro dipendente con la qualifica di istruttore di detto ufficio.

3) Per le forniture che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione dalla quale risulti che le forniture sono state eseguite regolarmente.

4) Al collaudo o verifica della regolare esecuzione non può partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione e sorveglianza inerenti le forniture dei beni e servizi e degli eventuali lavori sussidiari.

#### Art. 22



## Pagamento delle fatture

Le fatture delle forniture e le note dei lavori sussidiari, debitamente vistate, saranno liquidate con delibera di G.M. in base all'autorizzazione di spesa, previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo precedente.

### IL CONTRATTO

#### Art. 23

##### L'Ufficiale rogante

- 1) Il Segretario Comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2) L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

#### Art. 24

##### I diritti di segreteria

- 1) I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
- 3) Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.
- 4) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'interno, nella misura prevista dalla legge.

#### Art. 25

##### La registrazione

- 1) Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo

fiduciario e quelli di sottomissione.

2) La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto.

#### Art. 26

##### L'interpretazione dei contratti

1) Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2) Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3) Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

#### ~~Art. 27~~

~~Il Consiglio Comunale può delegare la Giunta alla stipula di appalti di lavori e forniture con apposita delibera che indichi i limiti di importo e l'oggetto.-~~

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 22/8/93 e vi rimarrà fino al 5/9/93

Il Messo

F.to n.1220

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 22/8/1993 a norma del vigente O.E.E.U. vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 5/9/93

In Fede

Il 23/8/1993

Il Segretario Comunale

Spedita alla CO.RE.CO di PALERMO

il 24-8-93 n. 3301 di pr.

L'Addetto alla spedizione

F.to MANGANO - MARIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

di PALERMO

DECISIONE N. 4149/3165  
DEL 15/10/1993

ANNULLAMENTO PARZIALE  
LIMITATAMENTE ALL'ART. 87

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della L.R. n° 44/91, il \_\_\_\_\_, essendo trascorsi giorni 20 dalla ricezione della stessa da parte del CO.RE.CO giusta ricevuta del \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale